

10 copie
atto

R. UNIVERSITA' PISA	
Nº 02612	3 V. 43
Pos.	1

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE
Gabinetto

Roma, 27 aprile 1943.XXI

Prot.N.2992/32

AI RETTORI DELL'UNIVERSITA'
AI REGI PROVVEDITORI AGLI STUDI
AI CAPI DEGL'ISTITUTI DI ISTRUZIONE ARTISTICA

Il Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari) con circolare n.121341 del 15 febbraio 1943.XXI ha impartito istruzioni alle Intendenze di Finanza per l'esatta applicazione della legge 10 dicembre 1942.XXI, n. 1704, che reca, tra l'altro, norme transitorie sull'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche, in relazione allo stato di guerra, per l'anno scolastico 1942-43.

Con riferimento a tale circolare, che è stata inserita, per opportuna norma delle autorità scolastiche, nel Bollettino Ufficiale di questo Ministero n. 12, parte I, del 23 marzo scorso, si precisa, di intesa con la Finanza, che gli aventi diritto all'esonero possono documentare che il genitore o la persona che ne costituisce il principale sostegno economico, anche se non militare, risiede in territorio di Stati nemici, mediante apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità comunali in base alle annotazioni anagrafiche ed ai documenti prodotti dagli interessati.--

IL MINISTRO
BIGGINI

consegnata copia
e tutti chi impiega etc.

Stanzani